PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE DEL VENETO,

AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO "VENETO AGRICOLTURA"

E

CONSORZI PER LA GESTIONE E LA TUTELA DELLA PESCA DEI MOLLUSCHI BIVALVI NEI COMPARTIMENTI MARITTIMI DI CHIOGGIA E DI VENEZIA

Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____, il _____ nella persona del Presidente o suo delegato il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n._____ del _____ (di seguito, "**Regione**");

E

Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università n. 14, codice fiscale n. 92281270287 e p. iva 05026970284, rappresentata da _____ nato a _____, il _____, in qualità di _____ (di seguito, "**Agenzia Veneto Agricoltura**");

E

Consorzi per la Gestione e la Tutela della Pesca dei Molluschi Bivalvi nei Compartimenti Marittimi di Chioggia e di Venezia - Co.Ge.Vo. di Venezia e Co.Ge.Vo. di Chioggia, con sede legale in _____, codice fiscale n. _____ e p.iva _____, rappresentati da _____ nato a _____, il _____, in qualità di _____ (di seguito, **"Co.Ge.Vo"**);

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE

a) Le calamità naturali e gli eventi meteorologici avversi verificatisi negli ultimi anni nella Regione del Veneto, in particolare la tempesta VAIA occorsa nell'autunno 2018 e l'eccezionale fenomeno di acqua alta del novembre 2019, hanno causato gravi impoverimenti dei popolamenti naturali di molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia;

b) In considerazione di tali eccezionali eventi meteo-marini avversi che hanno interessato le zone di montagna e quelle della costa, si sono registrati effetti negativi indiretti anche sul fondale marino che è stato interessato dalla copertura di sedimenti derivanti dall'apporto dei principali fiumi che sfociano lungo la fascia costiera del Veneto, i quali hanno prodotto un danno sostanziale ai

3c4354b5

banchi naturali di molluschi bivalvi;

c) Vi è l'esigenza di intervenire mediante la ricostituzione degli stock di molluschi bivalvi allo stato antecedente gli eventi atmosferici avversi, effettuando azioni mirate di riattivazione produttiva delle diverse specie di molluschi, anche contribuendo ad alleggerire lo sforzo di pesca diversificando l'attività;

d) Si rende quindi indispensabile una sinergica collaborazione al fine di porre in essere tutte le azioni per garantire il ripristino dello "status" della risorsa molluschi bivalvi.

TENUTO CONTO CHE

e) la Regione del Veneto tutela e salvaguardia la risorsa idrica, la fauna ittica e con particolare riferimento agli ecosistemi acquatici, promuove l'incremento della produttività naturale, il riequilibrio biologico e il mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, nonché la buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale;

f) l'Agenzia Veneto Agricoltura, ente pubblico economico strumentale della Regione del Veneto, ha tra i compiti istituzionali attribuiti dalla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 lo svolgimento di determinate funzioni tra cui la ricerca applicata e la sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e delle pesca, anche tramite l'avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale;

g) I Co.Ge.Vo. costituiscono le realtà consortili cui aderiscono le imprese di pesca che operano nei compartimenti marittimi di Chioggia e di Venezia e tra le proprie attività provvedono all'accrescimento e alla valorizzazione della risorsa dei molluschi bivalvi, da realizzarsi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia, semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzioni di aree di riposo biologico nonché per la tutela dell'ambiente marino costiero interessato;

tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto

1. Con il presente Protocollo d'intesa (di seguito, "Protocollo") i soggetti sottoscrittori manifestano la volontà di programmare e realizzare specifici interventi per il ripristino dello status della risorsa

3c4354b5

molluschi bivalvi gestita dai Consorzi di Gestione del Veneto dei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia e di introdurre misure innovative per migliorare il modello gestionale complessivo, avviando puntuali attività finalizzate a ricostituire la produttività della fascia costiera interessata.

2. Le attività di cui al comma 1 verranno realizzate lungo la fascia costiera del Veneto e in mare aperto.

Articolo 3 - Durata e rinnovo

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione di tutte le Parti.

2. Il Protocollo potrà essere rinnovato fino ad un ulteriore periodo di un anno mediante scambio di comunicazione tra le Parti con le modalità indicate al comma 3, dell'articolo 14.

Articolo 4 - Impegni dei soggetti sottoscrittori del Protocollo di intesa

1. La Regione si impegna ad assicurare il proprio supporto mettendo a disposizione le risorse economiche secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11.

2. L'Agenzia Veneto Agricoltura si impegna a svolgere attività di ricerca e sperimentazione, nel rispetto delle funzioni attribuitele dalla legge regionale istitutiva, nonché a garantire le risorse economiche di cui al comma 2 dell'articolo 11.

3. I Co.Ge.Vo. si impegnano a fornire il supporto tecnico e operativo per la realizzazione delle attività individuate nell'Accordo attuativo.

Articolo 5 - Accordo attuativo

1. La realizzazione delle specifiche attività sarà definita tra le Parti tramite Accordo attuativo che regolerà modalità, tempistiche, l'individuazione di eventuali sotto-progetti, le metodologie tecniche e scientifiche da adottare ed altre condizioni, tenendo conto delle prerogative delle Parti.

2. Le Parti si impegnano a stipulare l'Accordo attuativo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo.

Articolo 6 - Proprietà ed utilizzo dei risultati

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula del presente Protocollo e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.

2. Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che gli eventuali risultati scaturiti nell'ambito della presente convenzione saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle Parti secondo accordi da formalizzarsi per iscritto e comunque nel rispetto della normativa interna alle Parti e alla legislazione vigente in materia.

3c4354b5

Articolo 7 - Recesso

1. E' fatta salva la facoltà delle Parti di recedere unilateralmente dal presente Protocollo, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi per iscritto alle altre Parti a mezzo PEC.

2. Nei casi di cui al comma 1, è comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso.

Articolo 8 - Clausola risolutiva espressa

1. Qualora una delle Parti non adempia agli impegni individuati nell'Accordo Attuativo, le altre Parti, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, hanno la facoltà di risolvere il presente Protocollo comunicando per iscritto, a mezzo PEC, la volontà di avvalersi della presente clausola.

Articolo 9 - Trattamento dei dati e riservatezza

1. Le Parti si impegnano ad assicurare lo scambio di dati e informazioni necessarie ad adempiere al presente Protocollo e ad offrire la propria collaborazione e supporto in tutte le attività ed azioni finalizzate al ripristino dello status della risorsa molluschi bivalvi, anche favorendo il coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati.

2. Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Protocollo sono trattati considerati e trattati come informazioni riservate nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Protocollo, salvo diverso accordo, da formalizzarsi per iscritto.

4. Ciascuna parte adotta tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Protocollo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 non si applicano alle notizie, informazioni, documentazioni:

a) che siano già conosciute dal destinatario delle informazioni prima della loro comunicazione;

b) che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento del destinatario delle informazioni;

c) che siano ottenute dal destinatario delle informazioni per il tramite di un terzo il quale le conosca in buona fede e abbia pieno diritto di disporne;

d) che il destinatario delle informazioni sia obbligato a comunicare o divulgare le notizie, informazioni, documentazioni riservate in ottemperanza di una richiesta di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge. In tal caso il destinatario fornisce tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alle controparti.

3c4354b5

Articolo 10 - Responsabilità delle Parti

1. Le Parti sono esonerate da ogni responsabilità per danni ad esse non imputabili, infortuni o altro dovesse accadere al personale e ai beni delle altre Parti coinvolte nell'esecuzione delle attività.

Articolo 11 - Oneri finanziari

1. Per la realizzazione di quanto disposto dal presente accordo, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, si impegna a rendere disponibili risorse economiche per una somma di euro 200.000,00 per ciascuna annualità.

2. L'Agenzia Veneto Agricoltura, nell'ambito della propria attività istituzionale, si impegna a sostenere i propri interventi con un apporto finanziario pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità.

3. Il Co.Ge.Vo. assume gli impegni di cui al comma 3 dell'articolo 4 con la possibilità di richiedere un eventuale rimborso dei costi sostenuti per le attività esercitate, secondo la procedura prevista nell'Accordo attuativo, nei limiti delle risorse economiche di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 12 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

1. L'interpretazione e l'esecuzione del presente Protocollo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, in relazione agli aspetti non disciplinati dal presente Protocollo né dal relativo Accordo attuativo, sono regolati dalla legge italiana.

2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione e/o esecuzione del presente atto.

3. Qualora non fosse possibile raggiungere l'accordo di cui al comma 2, ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Protocollo è devoluta, in via esclusiva, al Foro di Venezia.

Articolo 13 - Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico di _____

Articolo 14 - Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo viene sottoscritto digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Salvo quanto previsto diversamente nel presente Protocollo, qualsiasi comunicazione tra le Parti inerenti all'esecuzione dello stesso dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi:

- per la Regione del Veneto:
  PEC: [ ];

3c4354b5

- per l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura":
  PEC: [ ];
- per i Consorzi per la Gestione e la Tutela della Pesca dei Molluschi Bivalvi nei Compartimenti Marittimi di Chioggia e di Venezia:
  PEC: [ ] .

3. Qualsiasi modifica del presente Protocollo deve essere approvata con il consenso scritto di tutte le Parti.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo è stato negoziato e discusso in ogni sua singola pattuizione, con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 codice civile.

[Luogo], [data]

Per la Regione del Veneto

_____

Il _____

Per l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura"

_____

Il _____

Per i Consorzi per la Gestione e la Tutela della Pesca dei Molluschi Bivalvi nei Compartimenti Marittimi di Chioggia e di Venezia

_____

Il _____

3c4354b5